

Comune di Pontenure

Provincia di Piacenza

**Istanza di Permesso di Costruire
Relativa all'ampliamento del compendio immobiliare
sito in strada per Muradello n.17
con contestuale variante degli strumenti urbanistici vigenti
ai sensi dell'art. 53 della L.R. 24/2017**

Rapporto ambientale ValSAT

Committente: IG LOGISTIC Srl
Strada per Muradello, 17
29010 Pontenure (PC)

Dott. ing. Livio Rossi
via Montegrappa 113
29027 Podenzano (PC)
livio.rossi@gruppogeoland.com

Rapporto ambientale Valsat

1. SOMMARIO

1.	SOMMARIO	2
2.	INTRODUZIONE	3
3.	QUADRO DI RIFERIMENTO NORMATIVO	4
3.1	La Direttiva 2001/42/CE	4
3.2	Valutazione Ambientale Strategica	4
3.3	La DCR n. 173/2001	5
3.4	Quadro di riferimento programmatico	6
4.	STATO DELLA PIANIFICAZIONE	7
5.	OGGETTO DELLA VARIANTE	7
6.	SCOPO DEL DOCUMENTO	9
7.	ANALISI DELLO STATO DI FATTO.....	9
6.1	Stato di fatto Pianificazione	14
6.2	Verifica obiettivi di Piano e Coerenza esterna	32
6.3	Verifica di conformità ai vincoli e prescrizioni di PSC e RUE.....	35
8.	VERIFICA DI COERENZA INTERNA – sostenibilità delle azioni per lo sviluppo di Pontenure	
	37	
7.1	Possibili alternative all'intervento	37
8.1	Verifica di sostenibilità dell'intervento	38
9.	MONITORAGGIO	42

2. INTRODUZIONE

Obiettivo del presente Rapporto ambientale ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. è descrivere le caratteristiche della Variante al Piano Strutturale Comunale (PSC) del Comune di Pontenure (PC), costituita da una modifica sia di tipo cartografico che normativo, al fine di determinare in maniera qualitativa i possibili impatti indotti dalla realizzazione degli interventi sull'ambiente, ai fini della Verifica di Assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica.

Il presente documento rappresenta la Valsat / VAS circoscritta alle previsioni della Variante al PSC, e approfondisce esclusivamente i contenuti della Variante, configurandosi come un documento autonomo rispetto alla Valsat / VAS del PSC vigente.

Lo scopo è accertare che l'attività antropica conseguente l'intervento edificatorio risulti compatibile con le condizioni necessarie ad uno sviluppo sostenibile, nel rispetto della capacità rigenerativa degli ecosistemi, delle risorse e in relazione all'attività economica.

Secondo il principio di non duplicazione (art. 9 della Direttiva 42/2001/CE e altri), la valutazione sul piano dovrà tener conto delle valutazioni sugli effetti ambientali già operate per altri piani (Piano Strutturale Comunale o Piano Operativo Comunale), pertanto sarà necessario considerare la Valsat che è parte integrante del vigente Piano Strutturale (PSC) del Comune di Pontenure.

La suddetta Variante viene redatta ai sensi ai sensi dell'art 53 della L.R. 24/2017.

3. QUADRO DI RIFERIMENTO NORMATIVO

3.1 La Direttiva 2001/42/CE

Il 27 giugno 2001 il Parlamento e il Consiglio Europei hanno approvato la *Direttiva 2001/42/CE "Concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente"*, che doveva essere recepita dagli Stati membri entro il 21 giugno 2004.

L'adozione della Direttiva Europea sulla valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, prefigura un ruolo centrale della VAS in tutte le politiche di sviluppo economico e di assetto del territorio, con l'obiettivo di *"garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e di contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione e dell'adozione di piani e programmi al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile"* (art.1).

Al tal fine, la VAS prevede l'elaborazione di un rapporto ambientale *"in cui siano individuati, descritti e valutati gli effetti significativi che l'attuazione del piano o del programma potrebbe avere sull'ambiente nonché le ragionevoli alternative alla luce degli obiettivi e dell'ambito territoriale del piano e del programma"* (art. 5).

Infine la stessa Direttiva stabilisce che siano controllati gli effetti ambientali significativi dell'attuazione dei piani al fine, tra l'altro, di individuarne tempestivamente gli effetti negativi imprevisti e essere in grado di adottare le misure correttive che si ritengono opportune.

3.2 Valutazione Ambientale Strategica

Con il d.lgs. 152/2006 "Norme in materia ambientale" è stata recepita a livello nazionale la Direttiva 2001/42/CE "Concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente naturale" (detta Direttiva VAS). Successivamente, con il d.lgs. n. 4 del 2008 "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto 3 aprile 2006, n. 152, recante Norme in materia ambientale" sono state introdotte innovazioni e modifiche alla Parte Seconda del d.lgs. 152/06. In particolare, è stato introdotto il principio dello "sviluppo sostenibile" e sono state apportate forti modifiche alle norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS).

La Regione Emilia-Romagna ha anticipato, per i piani urbanistici territoriali e settoriali con effetti territoriali, la direttiva europea sulla VAS con la legge regionale n. 20/2000, introducendo la Valutazione preventiva della sostenibilità ambientale e territoriale (VAL.S.A.T.) come elemento costitutivo del piano approvato.

In seguito, la Regione Emilia-Romagna ha recepito la normativa nazionale in materia di valutazione ambientale (d.lgs. 152/2006), mediante la legge regionale n. 6/2009 "Governo e riqualificazione solidale del territorio".

Rapporto ambientale Valsat

La normativa regionale n. 20/2000 è stata sostituita dalla legge regionale n. 24/2017 "Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio"; quest'ultima prevede una fase transitoria di anni 3 (dal 1° gennaio 2018), nella quale è ancora possibile applicare la norma previgente, in casi specifici.

Per i piani e programmi che non rientrano nell'ambito di applicazione della LR 24/2017, si applica la normativa nazionale (d.lgs. 152/2006).

3.3 La DCR n. 173/2001

Il Consiglio Regionale specificato più puntualmente i contenuti della VALSAT attraverso la *Deliberazione n.173 del 4 aprile 2001 ("Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento tecnico sui contenuti conoscitivi e valutativi dei piani e sulla conferenza di pianificazione")*, configurando la VALSAT: *"come un momento del processo di pianificazione, che concorre alla definizione delle scelte di piano. Essa è volta ad individuare preventivamente gli effetti che deriveranno dall'attuazione delle singole scelte di piano e consente, di conseguenza, di selezionare tra le possibili soluzioni alternative quelle maggiormente rispondenti ai predetti obiettivi generali. Nel contempo, la VALSAT individua le misure di pianificazione volte ad impedire, mitigare o compensare l'incremento delle eventuali criticità ambientali e territoriali già presenti e i potenziali impatti negativi delle scelte operate"*.

Pertanto la VALSAT nel corso del processo pianificatorio:

- *acquisisce, attraverso il quadro conoscitivo, lo stato e le tendenze evolutive dei sistemi naturali e antropici e le loro interazioni **(analisi dello stato di fatto)**;*
- *assume gli obiettivi di sostenibilità ambientale, territoriale e sociale, di salubrità e sicurezza, di qualificazione paesaggistica e di protezione ambientale stabiliti dalla normativa e dalla pianificazione sovraordinata, nonché gli obiettivi e le scelte strategiche fondamentali che l'Amministrazione procedente intende perseguire con il piano **(definizione degli obiettivi)**;*
- *valuta, anche attraverso modelli di simulazione, gli effetti sia delle politiche di salvaguardia sia degli interventi significativi di trasformazione del territorio previsti dal piano, tenendo conto delle possibili alternative **(individuazione degli effetti del Piano)**;*
- *individua le misure atte ad impedire gli eventuali effetti negativi ovvero quelle idonee a mitigare, ridurre o compensare gli impatti delle scelte di Piano ritenute comunque preferibili sulla base di una metodologia di prima valutazione dei costi e dei benefici per un confronto tra le diverse possibilità **(localizzazione alternative e mitigazioni)**;*
- *illustra in una dichiarazione di sintesi le valutazioni in ordine alla sostenibilità ambientale e territoriale dei contenuti dello strumento di pianificazione, con l'eventuale indicazione delle condizioni, anche di inserimento paesaggistico, cui è subordinata l'attuazione di singole previsioni; delle misure e delle azioni funzionali al raggiungimento delle condizioni di*

Rapporto ambientale Valsat

*sostenibilità indicate, tra cui la contestuale realizzazione di interventi di mitigazione e compensazione (**valutazione di sostenibilità**);*

- *definisce gli indicatori, necessari al fine di predisporre un sistema di monitoraggio degli effetti del Piano, con riferimento agli obiettivi ivi definiti ed ai risultati prestazionali attesi (**monitoraggio degli effetti**).*

3.4 Quadro di riferimento programmatico

La Provincia di Piacenza con delibera del Consiglio Provinciale n. 69 del 2 luglio 2010 ha approvato la Variante generale al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, successivamente modificato attraverso la Variante specifica approvata con delibera del Consiglio Provinciale n. 8 del 6 aprile 2017.

L'attività di pianificazione e programmazione dell'Amministrazione provinciale non si esaurisce comunque con il PTCP, che rappresenta il Piano di assetto generale del territorio provinciale: leggi specifiche definiscono appositi Piani di settore di livello provinciale tra cui ad esempio il Piano delle attività estrattive e il Piano operativo per gli insediamenti commerciali di interesse provinciale e sovracomunale. Tali Piani, in riferimento alle normative di settore, approfondiscono tematiche specifiche e concorrono alla più generale attività di governo del territorio provinciale.

Per quanto riguarda il territorio di Pontenure e le relazioni con la pianificazione sovraordinata e di settore è stato possibile individuare, oltre alle indicazioni di vincolo e tutela generali, temi la cui trattazione è risultata rilevante in fase di redazione della Variante al Piano Strutturale, per i quali la Valsat garantisce la presa d'atto e la trattazione sostenibile.

Gli elaborati del "Quadro conoscitivo" e della "Cartografia di Piano" del PTCP evidenziano i caratteri e i gradi di vincolo e tutela che interessano il territorio comunale di Pontenure: all'interno degli elaborati del PSC è stata garantita l'ottemperanza alle prescrizioni sovraordinate.

Al fine di valutare le singole politiche/azioni di piano, in fase di Valsat i vari condizionamenti all'uso del suolo sono stati messi a sistema, attraverso la redazione di opportune schede valutative.

È comunque la parte prescrittiva della Valsat riportata nei Capitoli successivi che incide sulla norma di riferimento a livello comunale.

4. STATO DELLA PIANIFICAZIONE

Il comune di Pontenure ha predisposto:

- Il nuovo Piano Strutturale Comunale (PSC):
ADOTTATO dal Consiglio Comunale con delibera n°10 del 04.04.2014
APPROVATO dal Consiglio Comunale con delibera n°46 del 24.11.2017
- La prima variante al Piano Strutturale Comunale:
APPROVATA dal Consiglio Comunale con delibera n°34 del 29.07.2019
- La seconda variante al Piano Strutturale Comunale:
APPROVATA dal Consiglio Comunale con delibera n°35 del 27.11.2020
- Il nuovo Regolamento Urbanistico ed Edilizio (RUE)
ADOTTATO dal Consiglio Comunale con delibera n°11 del 04.04.2014
APPROVATO dal Consiglio Comunale con delibera n.47 del 24.11.2017

5. OGGETTO DELLA VARIANTE

Oggetto della variante di cui alla presente relazione riguarda l'ampliamento del compendio immobiliare di proprietà della società IG LOGISTIC S.R.L. e sito in strada per Muradello n.17.

L'azienda proprietaria degli immobili esistenti intende presentare un'istanza di Permesso di costruire, inserito in Procedimento Unico ai sensi dell'art. 53 della L.R. 24/2017, per la realizzazione di un nuovo magazzino in ampliamento agli immobili esistenti; la variante si rende necessaria perché l'ampliamento in programma è pari a circa il 60% della SU esistente, anziché il 25% previsto dal RUE; si propone quindi una variante che preveda una perimetrazione dell'ambito, e una specifica identificazione che la individui come "progetto SUAP 01/2022", e l'aggiunta di un comma 16 all'art. 73 che preveda, per gli ambiti così contrassegnati, la seguente disposizione: "Gli ambiti contrassegnati con la dicitura "progetto SUAP x/xxxx" vengono attuati secondo le previsioni del progetto approvato con Procedimento Unico ai sensi dell'art. 53 della L.R. 24/2017, o ai sensi dell'art. 8 del DPR 160/2010; per quanto riguarda la potenzialità edificatoria, e la relativa disciplina edilizia, di tali ambiti si rimanda allo specifico Procedimento Unico di SUAP".

Rapporto ambientale Valsat



Fig.1: Individuazione dell'area su foto satellitare

L'istanza di Permesso di Costruire, con contestuale variante degli strumenti urbanistici PSC e RUE, prevede l'ampliamento del compendio immobiliare sito in strada per Muradello n.17

L'immobile sarà realizzato con fondazioni in c.a. in opera e strutture di elevazione in c.a.p.. Il corpo di fabbrica sarà finito esternamente con pannelli lisci a fondo cassero che verranno tinteggiati con colori appartenenti alla tradizione storica locale.

Il manto di copertura sarà in pannelli coibentati e la lattoneria sarà in lamiera preverniciata.

Relativamente alle aree esterne una parte verrà asfaltata, mentre la rimanente porzione sarà lasciata a verde. La pavimentazione interna sarà in cls.

Si ritiene utile precisare il progetto non prevede la realizzazione di impianti:

- l'immobile sarà destinato a magazzino e non sono previste attività produttive; non sono quindi presenti emissioni in atmosfera né scarichi di acque reflue produttive;
- le aree pavimentate esterne saranno destinate al solo transito dei mezzi, non sono quindi presenti acque di dilavamento e/o di prima pioggia;
- non sono previsti servizi igienici; pertanto, l'impianto fognario riguarda esclusivamente il convogliamento delle acque meteoriche captate dalla copertura e dalle aree pavimentate; le acque saranno disperse nel terreno di proprietà, così come individuato nella tavola di progetto allegata.

Rapporto ambientale Valsat

Dotazioni territoriali:

U.f	mq/mq 0,65
S.f	mq 4847,67
S.u ammissibile	mq 3150,98
S.u esistente	mq 1113,41
S.u in progetto	mq 683,89
Ampliamento ammissibile (art. 73 punto 14)	mq 278,35
Ampliamento richiesto	mq 683,59
Parcheggio pubblico da monetizzare	mq 52,58

Per quanto riguarda le dotazioni territoriali, è necessaria la sola quantificazione dei parcheggi pubblici; è allegata al PdC la richiesta di monetizzazione degli stessi.

6. SCOPO DEL DOCUMENTO

Il presente rapporto ambientale è finalizzato a verificare la sostenibilità ambientale e territoriale delle trasformazioni, territoriale e urbanistica, proposte.

Si ritiene utile specificare che nel percorso di valutazione descritto nel presente documento, sono stati analizzati i contenuti della ValSAT del Piano Strutturale, e relative varianti, assumendo le valutazioni pertinenti e producendo la necessaria valutazione integrativa.

Le valutazioni assunte dalla VALSAT di Piano, con particolare riferimento alle matrici: aria, rumore, risorse idriche, suolo e sottosuolo, sono integrate nei giudizi di sostenibilità.

In osservanza delle disposizioni contenute nella normativa di settore, vengono valutati gli impatti sull'ambiente del solo intervento oggetto della variante.

7. ANALISI DELLO STATO DI FATTO

L'area oggetto di intervento si colloca in strada per Muradello n. 17 a nord-ovest del capoluogo di Pontenure.

L'area risulta classificata dagli strumenti urbanistici vigenti come "insediamenti esistenti di carattere artigianale e industriale esterni agli abitati"; è inserita in un contesto rurale caratterizzato da un'alta vocazione produttiva agricola, riconoscibile dagli elementi dell'agricoltura intensiva tipici della pianura padana; è gravata dalla vicinanza delle più importanti infrastrutture viarie, in particolare del tratto autostradale A1 e dell'asse ferroviario ad alta velocità.

Rapporto ambientale Valsat

Si riportano nel seguito alcuni approfondimenti inerenti le matrici maggiormente pertinenti.

Viabilità

L'area oggetto di intervento è servita da una strada comunale, strada per Muradello, la quale, attualmente, non è caratterizzata da fenomeni di congestione stradale.

Si ritiene utile precisare che l'attività in progetto non prevede l'ampliamento di attività produttive né lo sviluppo di nuove lavorazioni ma il solo aumento di capacità di stoccaggio in magazzino; non si ritiene che il progetto possa produrre significativi aumenti di traffico.

Paesaggio

Il paesaggio del territorio è quello tipico della pianura Padana, caratterizzato da centri abitati di piccole dimensioni e case coloniche sparse.

La topografia presenta pendenze molto ridotte, la vegetazione naturale è praticamente assente o ridotta a lembi residuali ubicati lungo i principali corsi d'acqua.

Nella zona è particolarmente evidente la frammentazione del territorio in una maglia podereale di medie dimensioni tipica dell'agricoltura intensiva.

L'agricoltura intensiva e l'urbanizzazione hanno profondamente modificato il paesaggio rurale e le comunità vegetali del territorio della pianura; in particolare sono andati progressivamente scomparendo le superfici boscate sostituite dai seminativi; sopravvivono oggi in pianura principalmente siepi ripariali sviluppatasi attorno alle sponde dei corsi d'acqua.

L'area oggetto di intervento, insediamento già esistente, è interamente schermata da una siepe perimetrale; si ritiene quindi che il progetto non possa generare significative criticità in riferimento a possibili fenomeni di intrusione e/o ostruzione visuale.

Reti

Attualmente l'area non è allacciata alla pubblica fognatura; si ritiene utile precisare che l'ampliamento non prevede attività né la realizzazione di servizi igienici; pertanto, l'impianto fognario riguarda esclusivamente il convogliamento delle acque meteoriche captate dalla copertura e dalle aree pavimentate; le acque saranno disperse nel terreno di proprietà, così come individuato nella tavola di progetto allegata.

Come si evince dalla tavola PSC 2, l'area è attraversata dal Metanodotto Snam Cortemaggiore-Genova; come riportato nella relazione di progetto, il contratto registrato a Milano il 19/08/1952 n. 4808 vol. 902, autenticato dal notaio Renzo Papini di Milano il 17/07/1952 repertorio n. 22821, prevede che "le opere e costruzioni da parte dei proprietari o di terzi devono essere mantenute a distanza non inferiore a ml 10 dall'asse del metanodotto e deve inoltre essere lasciata a terreno agrario una fascia continua della larghezza di almeno ml 2 tra le nuove costruzioni e il metanodotto".

Il progetto oggetto di PdC prevede la realizzazione di un immobile ad una distanza minima di ml 10,55.

Rapporto ambientale Valsat

Acque superficiali

In fregio all'area in oggetto è presente il canale Braciforti.

Si ritiene utile precisare che non sono noti fenomeni di esondazione correlati al suddetto canale, neppure in relazione all'evento eccezionale che portò all'esondazione del Torrente Nure durante l'anno 2015.

Il progetto si inserisce in un insediamento esistente e prevede la realizzazione di un immobile sul piazzale ad oggi già in buona parte impermeabilizzato da pavimentazione in asfalto.

In particolare il progetto prevede la sola riduzione dell'area verde esistente per complessivi mq 346; considerando la superficie totale dell'area pari a circa 4.847 mq, nello stato di progetto la superficie permeabile passa da 1370 mq a 1024 mq, detta variazione (assumendo per le aree permeabili un coefficiente pari a 0,25 e per le aree impermeabili pari a 0,9) corrisponde ad una modifica del coefficiente udometrico da 0,73 a 0,76.

Non si ritiene quindi che il progetto modifichi in modo significativo il coefficiente udometrico dell'area e comporti impatti significativi sulle acque superficiali dal punto di vista idraulico ed idrogeologico; non si ritiene quindi siano necessari interventi di laminazione delle acque meteoriche.

Il monitoraggio svolto da Arpae ai sensi della Direttiva Quadro Acque sulle acque superficiali fluviali nel sessennio 2014-2019 ha permesso di valutare lo stato ecologico e chimico di tutti i corpi idrici fluviali regionali, pubblicato nel Report "Valutazione dello stato delle acque superficiali fluviali 2014-2019" e recepito nel Piano di Gestione distrettuale 2021-2027, il quale costituisce il quadro conoscitivo di riferimento ufficiale per le politiche di pianificazione in materia di acque.

Con il 2020 è iniziato il terzo ciclo di monitoraggio ai sensi della Direttiva acque che si concluderà al termine del 2025 con l'aggiornamento della classificazione dei corpi idrici.

Per quanto riguarda il Torrente Nure, sono state analizzate le valutazioni effettuate nella stazione di misura "ponte del Bagarotto".

Come già accennato, l'immobile sarà destinato a magazzino e non sono previste attività produttive; non sono quindi presenti scarichi di acque reflue produttive; le aree pavimentate esterne saranno destinate al solo transito dei mezzi, non sono quindi presenti acque di dilavamento e/o di prima pioggia; non sono previsti servizi igienici e pertanto l'impianto fognario riguarda esclusivamente il convogliamento delle acque meteoriche captate dalla copertura e dalle aree pavimentate; non si ritiene quindi che il progetto possa comportare impatti significativi sulle acque superficiali dal punto di vista qualitativo.

Si riporta nel seguito un estratto delle valutazioni inerenti il Torrente Nure.

Rapporto ambientale Valsat

Il DM 260/2010 ha introdotto l'indice LIMeco come sistema di valutazione sintetico della qualità chimico-fisica delle acque ai fini della classificazione dello stato ecologico. Nella tabella 4 sono definiti i valori soglia di concentrazione dei parametri considerati, relativi a nutrienti ed ossigeno disciolto, associati al calcolo dell'indice.

Tabella 4 - Schema di classificazione per l'indice LIMeco

Parametro	Livello 1	Livello 2	Livello 3	Livello 4	Livello 5
Punteggio	1	0,5	0,25	0,125	0
100-OD (% sat.)	≤ 10	≤ 20	≤ 40	≤ 80	> 80
NH ₄ (N mg/L)	< 0,03	≤ 0,06	≤ 0,12	≤ 0,24	> 0,24
NO ₃ (N mg/L)	< 0,6	≤ 1,2	≤ 2,4	≤ 4,8	> 4,8
Fosforo totale (P mg/L)	< 0,05	≤ 0,10	≤ 0,20	≤ 0,40	> 0,40

Elevato	Buono	Sufficiente	Scarso	Cattivo
≥0,66	≥0,50	≥0,33	≥0,17	< 0,17

Il sistema di calcolo si basa sulla media dei punteggi attribuiti ad ogni parametro, in relazione alle concentrazioni rilevate nell'ambito del singolo campionamento. La media dei LIMeco calcolata per tutti i campioni disponibili fornisce il punteggio annuale della stazione, compreso tra 0 e 1, che viene poi tradotto tramite il confronto con i valori soglia nella corrispondente classe di qualità finale.

In tabella 5 sono riportati per ogni stazione monitorata i valori di LIMeco 2020.

Tabella 5 - Valori dell'Indice LIMeco 2020 nelle stazioni dei corpi idrici fluviali

Codice	Asta fluviale e toponimo	LIMeco 2020
01110300	Nure al ponte di Bagarotto	0,91

Rapporto ambientale Valsat

Tabella 9 - Definizione della classificazione elementi chimici a supporto dello Stato Ecologico

Classe	Definizione
Stato Elevato	Media dei valori di tutte le sostanze monitorate < LOQ
Stato Buono	Media dei valori di tutte le sostanze monitorate < SQA-MA Tab. 1/B
Stato Sufficiente	Media di almeno una delle sostanze monitorate > SQA-MA Tab. 1/B

Nei corpi idrici regionali che sulla base dell'analisi delle pressioni sono monitorati ai fini degli inquinanti specifici, le uniche sostanze a supporto dello Stato Ecologico rilevate con presenza significativa e che in alcuni casi determinano il superamento degli standard normativi appartengono alla categoria dei fitofarmaci.

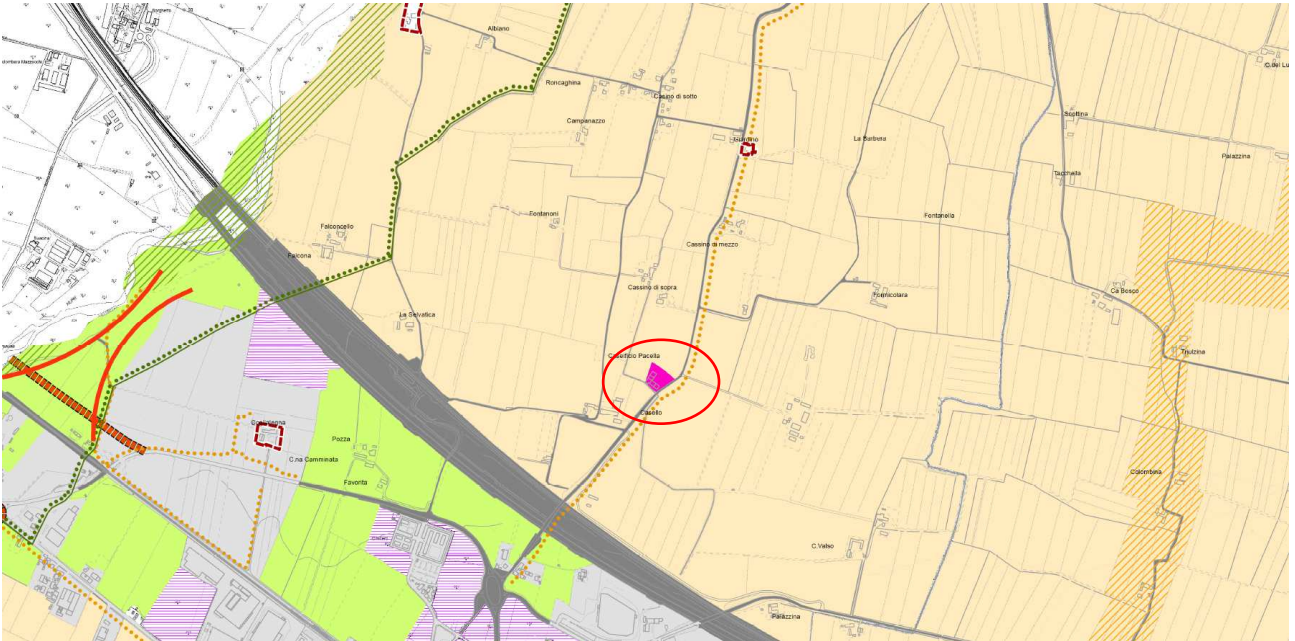
La valutazione degli elementi chimici specifici risultante dal monitoraggio 2020 è illustrata in tabella 10, in cui per ogni stazione si riporta:

- la classe attribuita rispetto agli eventuali superamenti degli SQA normativi di Tab. 1B del D.Lgs.172/15 e dei LOQ strumentali, secondo lo schema di tabella 9;
- le sostanze la cui media annua ha determinato il superamento degli standard di qualità (SQA-MA), per le stazioni in classe "sufficiente";
- le sostanze la cui media annua ha determinato il superamento dei rispettivi LOQ strumentali (LOQ-MA), per le stazioni in classe "buono", indicandone la presenza nelle acque in concentrazioni quantificabili, anche se inferiori ai limiti di legge.

Tabella 10 - Classificazione degli inquinanti specifici di Tab. 1 B (D.Lgs.172/15) a supporto dello Stato Ecologico nel 2020

Codice	Asta fluviale e toponimo	GIUDIZIO INQUINANTI SPECIFICI	SUPERAMENTI SQA-MA	SUPERAMENTI LOQ-MA
01110300	Nure al ponte di Bagarotto	ELEVATO		

Si riportano nel seguito gli stralci degli strumenti urbanistici vigenti e i medesimi stralci modificati come da variante in oggetto



Pag. 14

Rapporto ambientale Valsat

MACROCLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE

-  Territorio urbanizzato (art.7, punto 1)
-  Territorio urbanizzabile (art.7, punto 2)

SISTEMA INSEDIATIVO STORICO

-  Centro storico del capoluogo
(cfr Disciplina particolareggiata Tav. PSC 1a) (art.9, punto 1)
-  Complessi edilizi di rilevante interesse storico
(cfr Disciplina particolareggiata Tav. PSC 1a) (art.9, punto 2)

-  Direttrici critiche
-  Direttrici da istituire in ambito planiziale
-  Ambiti destrutturati
-  Varchi insediativi a rischio
-  Interventi di ricostituzione e ripristino

TERRITORIO RURALE

-  Ambiti agricoli periurbani (art.16)
-  Ambiti ad alta vocazione produttiva agricola (art.14)
-  Insediamenti esistenti di carattere artigianale e industriale
esterni agli abitati (art.73 RUE)
-  Complessi vincolati all'uso rurale (art.73 RUE)
-  Progetto di valorizzazione ambientale e territoriale
degli ambiti di pertinenza del torrente Nure (art.15)
-  Area di progetto del medio corso del torrente Riglio (art.15)

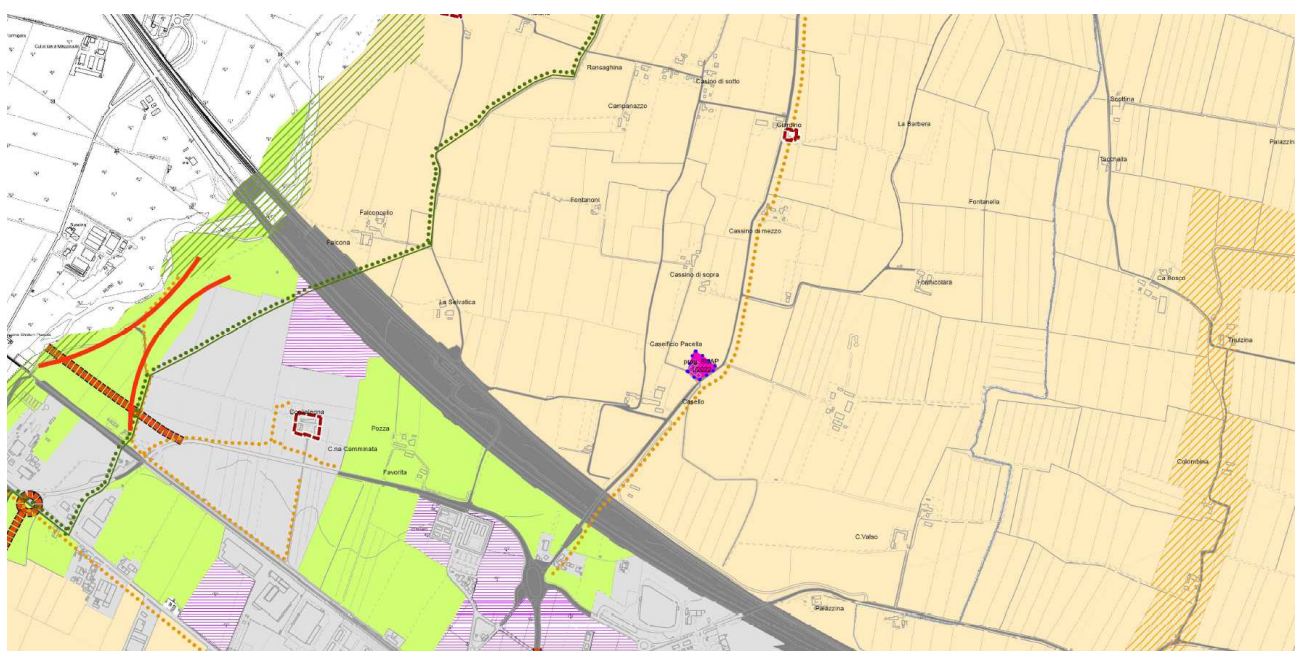
RETE ECOLOGICA (art.24)

-  Corridoi ecologici fluviali dei torrenti Nure e Riglio
-  Corridoi ecologici locali dei rii Gandiola e nuovo

INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA' (art. 17-18)

-  Viabilità, pertinenze stradali e rete ferroviaria
-  Nuovi tracciati viari di rilievo provinciale
-  Nuovi tracciati viari di rilievo locale
-  Intervento di miglioramento della sicurezza stradale
della doppia curva della SP587R
-  Sistema della mobilità ciclabile

Stralcio legenda tavola PSC 1: "Macroclassificazione del territorio" – P.S.C. vigente



Stralcio tavola PSC 1: "macroclassificazione del territorio" – P.S.C. variante

Rapporto ambientale Valsat

MACROCLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE

-  Territorio urbanizzato (art.7, punto 1)
-  Territorio urbanizzabile (art.7, punto 2)

SISTEMA INSEDIATIVO STORICO

-  Centro storico del capoluogo
(cfr Disciplina particolareggiata Tav. PSC 1a) (art.9, punto 1)
-  Complessi edilizi di rilevante interesse storico
(cfr Disciplina particolareggiata Tav. PSC 1a) (art.9, punto 2)

TERRITORIO RURALE

-  Ambiti agricoli periurbani (art.16)
-  Ambiti ad alta vocazione produttiva agricola (art.14)
-  Insediamenti esistenti di carattere artigianale e industriale
esterni agli abitati (art.73 RUE)
-  Aree soggette a Procedimento Unico SUAP art 73.16 RUE
-  Complessi vincolati all'uso rurale (art.73 RUE)
-  Progetto di valorizzazione ambientale e territoriale
degli ambiti di pertinenza del torrente Nure (art.15)
-  Area di progetto del medio corso del torrente Riglio (art.15)

RETE ECOLOGICA (art.24)

-  Corridoi ecologici fluviali dei torrenti Nure e Riglio
-  Corridoi ecologici locali dei rii Gandiola e nuovo
-  Direttrici critiche
-  Direttrici da istituire in ambito planiziale
-  Ambiti destrutturati
-  Varchi insediativi a rischio
-  Interventi di ricostituzione e ripristino

INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA' (art. 17-18)

-  Viabilità, pertinenze stradali e rete ferroviaria
-  Nuovi tracciati viari di rilievo provinciale
-  Nuovi tracciati viari di rilievo locale
-  Intervento di miglioramento della sicurezza stradale
della doppia curva della SP587R
-  Sistema della mobilità ciclabile

Stralcio legenda tavola PSC 1: "Macroclassificazione del territorio" – P.S.C. variante

Stralcio RUE VIGENTE

Art.73 – Insediamenti esistenti nel territorio extraurbano

1. Gli insediamenti esistenti nelle zone agricole del territorio extraurbano sono di norma destinati alle funzioni agricole connesse alla conduzione dei fondi rurali; per tale finalità sono ammessi interventi di recupero edilizio, nonché ampliamenti e modifiche alle destinazioni d'uso nel rispetto degli indici e delle prescrizioni del precedente art.72 "Nuove costruzioni rurali"; per gli insediamenti esistenti alla data di adozione del presente Regolamento, con esclusione dei fabbricati abitativi, qualora siano già stati saturati gli indici ed i limiti stabiliti al precedente art.72 "Nuove costruzioni rurali" è comunque concesso un ampliamento della consistenza edilizia fino ad un massimo del 20% della superficie utile esistente alla data di approvazione delle presenti norme senza la presentazione di Programma di riconversione e ammodernamento dell'attività agricola (PRA).
2. Gli interventi sulle costruzioni esistenti dovranno comunque salvaguardare le caratteristiche morfologiche degli insediamenti e tendere alla tutela degli spazi liberi e dei beni di interesse storico, culturale e testimoniale in essi presenti, come specificati nelle cartografie di PSC.
3. Negli insediamenti esistenti a destinazione extra-agricola o comunque nel caso di recupero e riuso di edifici rurali esistenti per altre destinazioni non connesse con le attività agricole è comunque consentita la realizzazione
 - di manufatti di piccola dimensione ed altri manufatti non configurabili come edifici per attrezzature sportive e ricreative quali, ad esempio, recinti per animali, attrezzature all'aria aperta che non comportino la realizzazione di ampie superfici pavimentate, di piscine, aree attrezzate per la sosta e l'osservazione, percorsi ciclabili, ecc.
 - di tettoie e ricoveri per animali d'affezione, nonché di recinti per animali, gabbie e simili.
4. Per gli insediamenti esistenti valgono inoltre le seguenti ulteriori prescrizioni relative a (A) Attività agrituristiche, (B) Complessi vincolati all'uso rurale, (C) Patrimonio edilizio destinabile ad altre attività, (D) Edifici non utilizzati a fini rurali.

A – Attività agrituristiche

5. L'agriturismo si esplica con le specifiche attività stabilite negli artt.3 e 4 di L.R. 31/3/2009, n.4 ed è esercitata esclusivamente dai soggetti abilitati all'esercizio ai sensi dell'art.8 della legge medesima.
6. Per le attività agrituristiche possono essere utilizzati gli edifici esistenti sul fondo alla data di entrata in vigore della L.R. 31/3/2009, n.4; i fabbricati utilizzati per l'attività agriturbistica, compresi quelli per l'ospitalità, sono considerati beni strumentali dell'azienda agricola.

Rapporto ambientale Valsat

7. Le strutture ed i locali destinati all'attività agrituristica devono conformarsi alle disposizioni sull'accessibilità alle strutture e alle norme igienico-sanitarie dettate negli artt.12 e 13 della L.R. n.4/2009.

B – Complessi vincolati all'uso rurale

8. La cartografia PSC1 del Piano strutturale individua, con apposita grafia, le costruzioni esistenti nelle zone agricole vincolate agli usi rurali.
9. In ogni caso, indipendentemente dalle previsioni grafiche di Piano, rimangono vincolate all'uso rurale le costruzioni realizzate successivamente all'adozione del PSC in funzione della conduzione del fondo e delle esigenze dell'imprenditore agricolo.
10. Le costruzioni che le cartografie di PSC specificatamente vincolano all'uso agricolo sono destinabili ad altre attività di cui alla successiva lett. C) "Patrimonio edilizio destinabile ad altre attività", previa deliberazione del Consiglio Comunale su motivata richiesta dell'interessato:
- qualora non siano dotate di congruo fondo coltivato ovvero presentino Superficie agricola utilizzata inferiore alla minima prescritta dal presente regolamento, oppure eccedano o superino, per masse edilizie, gli indici di edificabilità determinati al precedente punto 1. "Nuove costruzioni rurali" tanto per gli interi fabbricati che per loro parti;
 - qualora in seguito alla presentazione di Programma di riconversione e ammodernamento dell'attività agricola (PRA) interi fabbricati, o parti di essi, risultino non utilizzabili e non destinati all'uso rurale in rapporto ai nuovi indirizzi produttivi dell'azienda.

C – Patrimonio edilizio destinabile ad altre attività

11. Il patrimonio edilizio di origine rurale ricadente nei complessi che il PSC non vincola all'uso rurale, a cui non si applicano conseguentemente le disposizioni esposte alla prec. lett. B)

"Complessi vincolati all'uso rurale", è destinabile alla residenza ed alle attività normalmente connesse alla funzione residenziale e più specificatamente alle funzioni abitative, terziarie, ricettive e tecnico-distributive di cui al prec. art.68 "Categorie di destinazioni d'uso" punti A., B., C., D. ed E. (quest'ultima limitatamente alla voce e4), nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- a) per gli edifici con funzione abitativa sono ammessi interventi di recupero edilizio a fini residenziali non connessi con l'esercizio di attività agricola o per destinarli ai suddetti altri usi compatibili con la residenza e con il contesto ambientale circostante purché non vengano alterati, ove presenti, elementi architettonici di interesse storico-artistico o testimoniale

Rapporto ambientale Valsat

- b) per gli edifici con funzione diversa da quella abitativa sono consentiti interventi di recupero edilizio che non alterino, ove presenti, gli elementi architettonici che consentono di individuare i caratteri tipologici originari e prevedano nuovi usi compatibili con il contesto ambientale circostante
- c) nel caso di interventi di demolizione e ricostruzione di singoli fabbricati, la ricostruzione dovrà preferibilmente mantenere la collocazione originaria, fatta salva la possibilità, a seguito di richiesta motivata, di poter ubicare il fabbricato ricostruito in diversa e più idonea posizione, pur rimanendo nell'ambito del complesso edilizio esistente
- d) nel caso di edifici con caratteristiche tipologiche tali da non consentire gli interventi di riuso di cui alle lettere a) e b) (quali allevamenti avicoli o suinicoli dismessi, ex caseifici ecc. con esclusione quindi dei fabbricati rurali di edilizia tradizionale salvo che risultino non recuperabili a causa delle pessime condizioni di conservazione) e fermo restando la tutela degli spazi liberi e dei beni di interesse storico, culturale e testimoniale specificati nelle cartografie di PSC, al fine del miglioramento della qualità ambientale e paesaggistica del territorio rurale e/o dello sviluppo della produttività delle aziende agricole, sono consentiti interventi estesi agli interi complessi, anche attraverso la demolizione parziale o totale dei Volumi totali o lordi preesistenti (Vt) e la costruzione di edifici di diversa tipologia e destinazione d'uso rurale, residenziale o compatibile con essa nelle aree già insediate e nell'immediato intorno ambientale delle stesse, previa presentazione di Progetto unitario
- e) gli interventi di cui ai precedenti punti a) e b) non dovranno comportare la realizzazione di un numero di alloggi superiore a quattro e, nel caso di complessi aziendali con un numero di alloggi esistenti superiore a tale limite, l'intervento non dovrà comportare l'incremento del numero di unità abitative
- f) in applicazione dell'art.A-21, comma 2, lett. d) della L.R. 20/2000 e s.m.i., gli ampliamenti e/o le sopraelevazioni dei fabbricati esistenti sono consentiti unicamente per gli edifici in tutto o in parte già destinati ad abitazione per realizzare un'unica unità immobiliare e fino al raggiungimento dei seguenti limiti dimensionali
 - superficie utile (Su) residenziale = mq.160
 - superficie di locali pertinenziali (Sa) = mq.160a condizione che tali interventi non comportino un incremento dei Volumi totali o lordi preesistenti (Vt) superiore al 30%
- g) fermo restando i limiti dimensionali soprariportati, gli incrementi dei Volumi totali o lordi preesistenti (Vt) da destinare a locali pertinenziali potranno essere realizzati anche in corpi di fabbrica separati dall'edificio esistente ovvero potrà consentirsi la demolizione e successiva ricostruzione, a parità dei Volumi totali o

Rapporto ambientale Valsat

lordi preesistenti (Vt), di edifici rustici di limitata consistenza per destinarli a locali pertinenziali all'edificio abitativo, anche apportando modifiche ai sedimi esistenti

- h) gli interventi di recupero sono subordinati all'esistenza della dotazione minima di infrastrutture e di servizi, necessaria a garantire la sostenibilità ambientale e territoriale degli insediamenti diffusi, attinente in particolare alle infrastrutture per l'urbanizzazione e per la mobilità. La realizzazione in tutto o in parte di queste infrastrutture e servizi, ovvero delle opere necessarie alla tutela e riqualificazione ambientale dell'area di intervento, può attuarsi mediante la stipula di una convenzione che impegna il proprietario alla loro attuazione in luogo del pagamento delle pertinenti quote degli oneri di urbanizzazione
- i) non è comunque consentito il recupero di tettoie, baracche ed ogni altro manufatto precario, nonché dei proservizi.

12. Il recupero con modifica alla destinazione d'uso del patrimonio edilizio rurale comporta per le unità poderali agricole a cui lo stesso era asservito i seguenti limiti a nuove edificazioni rurali, anche a seguito di frazionamento:

- a) nel caso di recupero di edifici con originaria funzione abitativa, è esclusa la possibilità di realizzare nuovi edifici abitativi connessi all'agricoltura
- b) nel caso di recupero di edifici con originaria funzione diversa da quella abitativa, la realizzazione di nuovi manufatti rurali è comunque precluso per 10 anni, trascorsi i quali tali interventi sono subordinati alla verifica da parte del Comune dell'esistenza di sopravvenute esigenze dell'azienda, conseguenti alla riconversione dei sistemi di produzione agricola.

D – Edifici non utilizzati a fini rurali

13. Le costruzioni ricadenti nelle zone agricole, relative ad edifici non utilizzati a fini rurali, non rientranti nei casi esposti alla prec. lett. C) "Patrimonio edilizio destinabile ad altre attività", per le quali, con riferimento alla destinazione catastale o ad altro documento probante, alla data di adozione delle presenti norme già risulti in atto un uso extra-agricolo, possono mantenere le destinazioni in atto e/o essere assoggettate ad interventi e/o cambi d'uso secondo le modalità e gli indici stabiliti dal prec. art.69, comma 2 "Zone di vecchia formazione".

14. Più specificatamente per i fabbricati destinati alle funzioni produttive di cui al prec. art.68 "Categorie di destinazioni d'uso", punto E., sono consentiti interventi di ampliamento nella misura massima del 25% della Superficie utile esistente alla data di approvazione delle presenti norme, di ammodernamento e/o di riassetto organico; questi interventi sono autorizzati unicamente sulla base di specifici programmi di

Rapporto ambientale Valsat

qualificazione e sviluppo aziendale riferiti ad una dimensione temporale di medio termine.

15. Per i servizi e le attrezzature pubbliche o di interesse pubblico esistenti nel territorio rurale, possono realizzarsi tutte le opere necessarie alla conservazione ed al potenziamento delle funzioni già insediate; nel caso in cui si rendesse necessario l'ampliamento delle aree di sedime di questi servizi, le procedure di apposizione dei vincoli espropriativi dovranno obbligatoriamente osservare le specifiche disposizioni della legislazione regionale e nazionale in materia.

Stralcio RUE modificato in VARIANTE

Art.73 – Insediamenti esistenti nel territorio extraurbano

1. Gli insediamenti esistenti nelle zone agricole del territorio extraurbano sono di norma destinati alle funzioni agricole connesse alla conduzione dei fondi rurali; per tale finalità sono ammessi interventi di recupero edilizio, nonché ampliamenti e modifiche alle destinazioni d'uso nel rispetto degli indici e delle prescrizioni del precedente art.72 "Nuove costruzioni rurali"; per gli insediamenti esistenti alla data di adozione del presente Regolamento, con esclusione dei fabbricati abitativi, qualora siano già stati saturati gli indici ed i limiti stabiliti al precedente art.72 "Nuove costruzioni rurali" è comunque concesso un ampliamento della consistenza edilizia fino ad un massimo del 20% della superficie utile esistente alla data di approvazione delle presenti norme senza la presentazione di Programma di riconversione e ammodernamento dell'attività agricola (PRA).
2. Gli interventi sulle costruzioni esistenti dovranno comunque salvaguardare le caratteristiche morfologiche degli insediamenti e tendere alla tutela degli spazi liberi e dei beni di interesse storico, culturale e testimoniale in essi presenti, come specificati nelle cartografie di PSC.
3. Negli insediamenti esistenti a destinazione extra-agricola o comunque nel caso di recupero e riuso di edifici rurali esistenti per altre destinazioni non connesse con le attività agricole è comunque consentita la realizzazione
 - di manufatti di piccola dimensione ed altri manufatti non configurabili come edifici per attrezzature sportive e ricreative quali, ad esempio, recinti per animali, attrezzature all'aria aperta che non comportino la realizzazione di ampie superfici pavimentate, di piscine, aree attrezzate per la sosta e l'osservazione, percorsi ciclabili, ecc.
 - di tettoie e ricoveri per animali d'affezione, nonché di recinti per animali, gabbie e simili.

Rapporto ambientale Valsat

4. Per gli insediamenti esistenti valgono inoltre le seguenti ulteriori prescrizioni relative a (A) Attività agrituristiche, (B) Complessi vincolati all'uso rurale, (C) Patrimonio edilizio destinabile ad altre attività, (D) Edifici non utilizzati a fini rurali.

A – Attività agrituristiche

5. L'agriturismo si esplica con le specifiche attività stabilite negli artt.3 e 4 di L.R. 31/3/2009, n.4 ed è esercitata esclusivamente dai soggetti abilitati all'esercizio ai sensi dell'art.8 della legge medesima.
6. Per le attività agrituristiche possono essere utilizzati gli edifici esistenti sul fondo alla data di entrata in vigore della L.R. 31/3/2009, n.4; i fabbricati utilizzati per l'attività agriturbistica, compresi quelli per l'ospitalità, sono considerati beni strumentali dell'azienda agricola.
7. Le strutture ed i locali destinati all'attività agriturbistica devono conformarsi alle disposizioni sull'accessibilità alle strutture e alle norme igienico-sanitarie dettate negli artt.12 e 13 della L.R. n.4/2009.

B – Complessi vincolati all'uso rurale

8. La cartografia PSC1 del Piano strutturale individua, con apposita grafia, le costruzioni esistenti nelle zone agricole vincolate agli usi rurali.
9. In ogni caso, indipendentemente dalle previsioni grafiche di Piano, rimangono vincolate all'uso rurale le costruzioni realizzate successivamente all'adozione del PSC in funzione della conduzione del fondo e delle esigenze dell'imprenditore agricolo.
10. Le costruzioni che le cartografie di PSC specificatamente vincolano all'uso agricolo sono destinabili ad altre attività di cui alla successiva lett. C) "Patrimonio edilizio destinabile ad altre attività", previa deliberazione del Consiglio Comunale su motivata richiesta dell'interessato:
 - qualora non siano dotate di congruo fondo coltivo ovvero presentino Superficie agricola utilizzata inferiore alla minima prescritta dal presente regolamento, oppure eccedano o superino, per masse edilizie, gli indici di edificabilità determinati al precedente punto 1. "Nuove costruzioni rurali" tanto per gli interi fabbricati che per loro parti;
 - qualora in seguito alla presentazione di Programma di riconversione e ammodernamento dell'attività agricola (PRA) interi fabbricati, o parti di essi, risultino non utilizzabili e non destinati all'uso rurale in rapporto ai nuovi indirizzi produttivi dell'azienda.

Rapporto ambientale Valsat

C – Patrimonio edilizio destinabile ad altre attività

11. Il patrimonio edilizio di origine rurale ricadente nei complessi che il PSC non vincola all'uso rurale, a cui non si applicano conseguentemente le disposizioni esposte alla prec. lett. B)

"Complessi vincolati all'uso rurale", è destinabile alla residenza ed alle attività normalmente connesse alla funzione residenziale e più specificatamente alle funzioni abitative, terziarie, ricettive e tecnico-distributive di cui al prec. art.68 "Categorie di destinazioni d'uso" punti A., B., C., D. ed E. (quest'ultima limitatamente alla voce e4), nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- j) per gli edifici con funzione abitativa sono ammessi interventi di recupero edilizio a fini residenziali non connessi con l'esercizio di attività agricola o per destinarli ai suddetti altri usi compatibili con la residenza e con il contesto ambientale circostante purché non vengano alterati, ove presenti, elementi architettonici di interesse storico-artistico o testimoniale
- k) per gli edifici con funzione diversa da quella abitativa sono consentiti interventi di recupero edilizio che non alterino, ove presenti, gli elementi architettonici che consentono di individuare i caratteri tipologici originari e prevedano nuovi usi compatibili con il contesto ambientale circostante
- l) nel caso di interventi di demolizione e ricostruzione di singoli fabbricati, la ricostruzione dovrà preferibilmente mantenere la collocazione originaria, fatta salva la possibilità, a seguito di richiesta motivata, di poter ubicare il fabbricato ricostruito in diversa e più idonea posizione, pur rimanendo nell'ambito del complesso edilizio esistente
- m) nel caso di edifici con caratteristiche tipologiche tali da non consentire gli interventi di riuso di cui alle lettere a) e b) (quali allevamenti avicoli o suinicoli dismessi, ex caseifici ecc. con esclusione quindi dei fabbricati rurali di edilizia tradizionale salvo che risultino non recuperabili a causa delle pessime condizioni di conservazione) e fermo restando la tutela degli spazi liberi e dei beni di interesse storico, culturale e testimoniale specificati nelle cartografie di PSC, al fine del miglioramento della qualità ambientale e paesaggistica del territorio rurale e/o dello sviluppo della produttività delle aziende agricole, sono consentiti interventi estesi agli interi complessi, anche attraverso la demolizione parziale o totale dei Volumi totali o lordi preesistenti (Vt) e la costruzione di edifici di diversa tipologia e destinazione d'uso rurale, residenziale o compatibile con essa nelle aree già insediate e nell'immediato intorno ambientale delle stesse, previa presentazione di Progetto unitario
- n) gli interventi di cui ai precedenti punti a) e b) non dovranno comportare la realizzazione di un numero di alloggi superiore a quattro e, nel caso di complessi

Rapporto ambientale Valsat

aziendali con un numero di alloggi esistenti superiore a tale limite, l'intervento non dovrà comportare l'incremento del numero di unità abitative

- o) in applicazione dell'art.A-21, comma 2, lett. d) della L.R. 20/2000 e s.m.i., gli ampliamenti e/o le sopraelevazioni dei fabbricati esistenti sono consentiti unicamente per gli edifici in tutto o in parte già destinati ad abitazione per realizzare un'unica unità immobiliare e fino al raggiungimento dei seguenti limiti dimensionali

- superficie utile (Su) residenziale = mq.160

- superficie di locali pertinenziali (Sa) = mq.160

a condizione che tali interventi non comportino un incremento dei Volumi totali o lordi preesistenti (Vt) superiore al 30%

- p) fermo restando i limiti dimensionali soprariportati, gli incrementi dei Volumi totali o lordi preesistenti (Vt) da destinare a locali pertinenziali potranno essere realizzati anche in corpi di fabbrica separati dall'edificio esistente ovvero potrà consentirsi la demolizione e successiva ricostruzione, a parità dei Volumi totali o lordi preesistenti (Vt), di edifici rustici di limitata consistenza per destinarli a locali pertinenziali all'edificio abitativo, anche apportando modifiche ai sedimi esistenti
- q) gli interventi di recupero sono subordinati all'esistenza della dotazione minima di infrastrutture e di servizi, necessaria a garantire la sostenibilità ambientale e territoriale degli insediamenti diffusi, attinente in particolare alle infrastrutture per l'urbanizzazione e per la mobilità. La realizzazione in tutto o in parte di queste infrastrutture e servizi, ovvero delle opere necessarie alla tutela e riqualificazione ambientale dell'area di intervento, può attuarsi mediante la stipula di una convenzione che impegna il proprietario alla loro attuazione in luogo del pagamento delle pertinenti quote degli oneri di urbanizzazione
- r) non è comunque consentito il recupero di tettoie, baracche ed ogni altro manufatto precario, nonché dei proservizi.

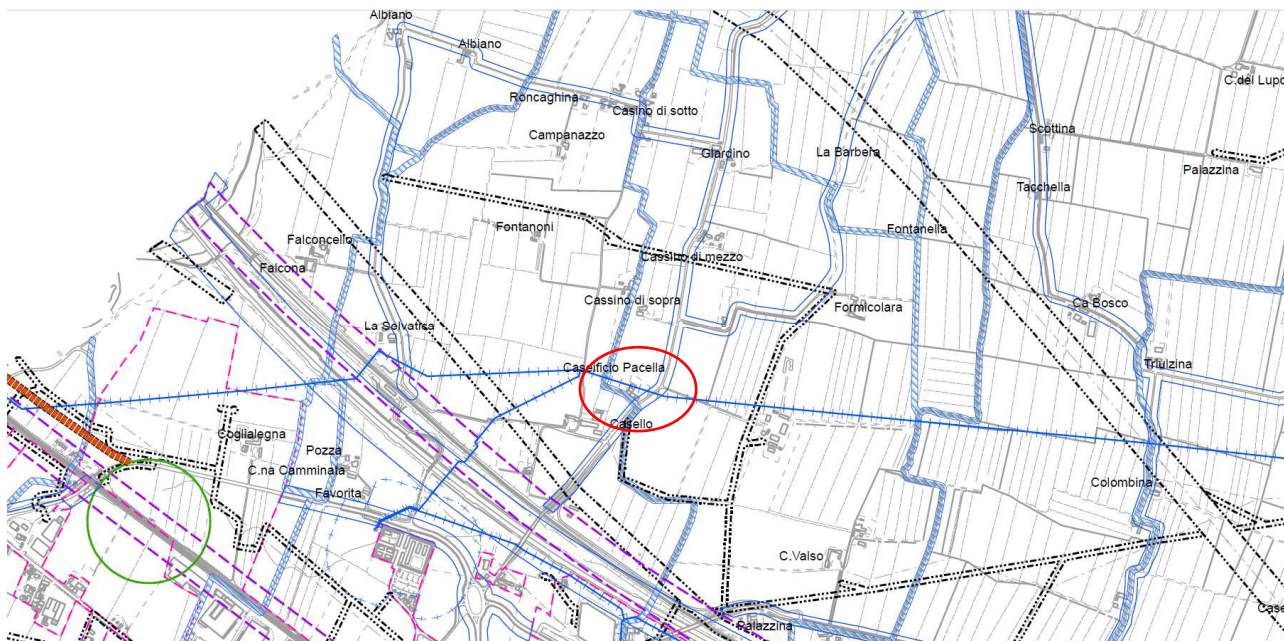
12. Il recupero con modifica alla destinazione d'uso del patrimonio edilizio rurale comporta per le unità poderali agricole a cui lo stesso era asservito i seguenti limiti a nuove edificazioni rurali, anche a seguito di frazionamento:

- c) nel caso di recupero di edifici con originaria funzione abitativa, è esclusa la possibilità di realizzare nuovi edifici abitativi connessi all'agricoltura
- d) nel caso di recupero di edifici con originaria funzione diversa da quella abitativa, la realizzazione di nuovi manufatti rurali è comunque precluso per 10 anni, trascorsi i quali tali interventi sono subordinati alla verifica da parte del Comune dell'esistenza di sopravvenute esigenze dell'azienda, conseguenti alla riconversione dei sistemi di produzione agricola.

D – Edifici non utilizzati a fini rurali

13. Le costruzioni ricadenti nelle zone agricole, relative ad edifici non utilizzati a fini rurali, non rientranti nei casi esposti alla prec. lett. C) "Patrimonio edilizio destinabile ad altre attività", per le quali, con riferimento alla destinazione catastale o ad altro documento probante, alla data di adozione delle presenti norme già risulti in atto un uso extra-agricolo, possono mantenere le destinazioni in atto e/o essere assoggettate ad interventi e/o cambi d'uso secondo le modalità e gli indici stabiliti dal prec. art.69, comma 2 "Zone di vecchia formazione".
14. Più specificatamente per i fabbricati destinati alle funzioni produttive di cui al prec. art.68 "Categorie di destinazioni d'uso", punto E., sono consentiti interventi di ampliamento nella misura massima del 25% della Superficie utile esistente alla data di approvazione delle presenti norme, di ammodernamento e/o di riassetto organico; questi interventi sono autorizzati unicamente sulla base di specifici programmi di qualificazione e sviluppo aziendale riferiti ad una dimensione temporale di medio termine.
15. Per i servizi e le attrezzature pubbliche o di interesse pubblico esistenti nel territorio rurale, possono realizzarsi tutte le opere necessarie alla conservazione ed al potenziamento delle funzioni già insediate; nel caso in cui si rendesse necessario l'ampliamento delle aree di sedime di questi servizi, le procedure di apposizione dei vincoli espropriativi dovranno obbligatoriamente osservare le specifiche disposizioni della legislazione regionale e nazionale in materia.
16. "Gli ambiti contrassegnati con la dicitura "progetto SUAP x/xxxx" vengono attuati secondo le previsioni del progetto approvato con Procedimento Unico ai sensi dell'art. 53 della L.R. 24/2017, o ai sensi dell'art. 8 del DPR 160/2010; per quanto riguarda la potenzialità edificatoria, e la relativa disciplina edilizia, di tali ambiti si rimanda allo specifico Procedimento Unico di SUAP".

Rapporto ambientale Valsat



Estratto tavola PSC 2 – P.S.C. vigente

Rapporto ambientale Valsat

Vincoli antropici e infrastrutturali



Rete stradale (art. 17 e art 25 punto 1 PSC)

(D.Lgs. 30 aprile 1992 "Nuovo Codice della Strada"; D.P.R. 16 dicembre 1992, n.495
"Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada")

Le strade sono classificate, riguardo alle loro caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali:

- Autostrade, la cui fascia di rispetto per le nuove costruzioni, ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali o ampliamenti fronteggianti le strade non può essere inferiore a 60 m
- Strade extraurbane secondarie (tipo C), la cui fascia di rispetto non può essere inferiore a 30 m
- Strade locali (tipo F) la cui fascia di rispetto non può essere inferiore a 20 m, ad eccezione per le strade vicinali private la cui fascia si riduce a 10 m.



Corridoi di fattibilità per nuove infrastrutture per la mobilità (art. 25.1 PSC)



Rete ferroviaria (art. 18 e art. 25, punto 2 PSC)

Area di competenza relativa al tratto delle FFSS delle linee Milano-Bologna e Alta Velocità

Fascia di rispetto ferroviario (D.P.R. 753/80)



Fascia di rispetto cimiteriale (L. n.166/2002) (art. 26 PSC)



Impianti di depurazione (d C.M. 4/02/1977) (art. 25 punto 6 PSC)

Zone di rispetto agli impianti di trattamento primario delle acque di ampiezza di 100 metri.



Zone di rispetto ai pozzi idropotabili (art. 33 punto 2 PSC)



Rete elettrica (art. 25 punto 3 PSC)

Le fasce di rispetto alla rete elettrica sono rappresentate in base alla nota della Regione Emilia - Romagna
"Adempimenti dei gestori in materia di Distanze di Prima Approssimazione"

Rete 380 kV 50 m

Rete 132 kV (San Rocco al Porto - Fiorenzuola) 25 m

Rete 132 kV (Montale - Fiorenzuola) 13 m

Rete 132 kV 19 m

Rete 15 kV 8 m



Corridoio di fattibilità per lo spostamento di linee elettriche ad alta tensione (art. 25.3 PSC)



Rete nazionale e regionale gasdotti (art. 25 punto PSC)



Reticolo idrografico minore e di bonifica (art. 25 punto 7 PSC)

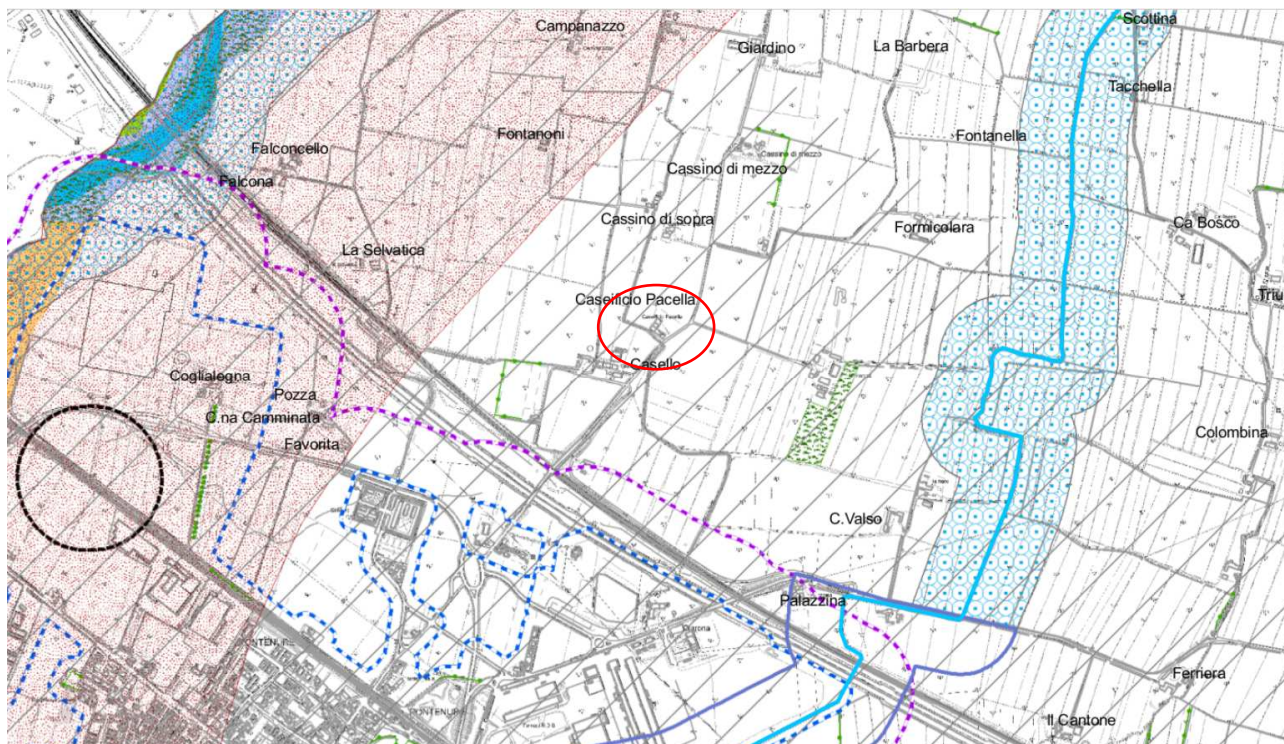
Fascia di rispetto di ampiezza 10 metri per lato del canale



Territorio urbanizzato (art. 7 PSC)

Estratto legenda tavola PSC 2 – P.S.C. vigente

Rapporto ambientale Valsat



Estratto tavola PSC 3: "Aspetti condizionanti le trasformazioni – Tutele paesaggistico-ambientali" – P.S.C. vigente

Corpi idrici superficiali e sotterranei

Fascia A. Invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua (art. 30 punto 1 PSC)

- Zona A1 o alveo inciso
- Zona A2 o alveo di piena
- Zona A3 o alveo di piena con valenza naturalistica

Fascia C. Rispetto all'ambito fluviale (art. 30 punto 3 PSC)

- Zona C2: Non protetta da difese idrauliche

- Fasce di integrazione del reticolo idrografico minore (art. 30 punto 4 PSC)

Fascia B. Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua (art. 30 punto 2 PSC)

- Zona B1: Conservazione del sistema fluviale
- Zona B2: Recupero ambientale del sistema fluviale
- Zona B3: Ad elevato grado di antropizzazione

Rapporto ambientale Valsat

Assetto vegetazionale (art. 29 PSC)

 formazioni lineari e filari

 Aree boscate

Zone di vulnerabilità idrogeologica (art. 31 punto 2 PSC)

 Fasce di tutela assoluta e di rispetto ai pozzi idropotabili

 Zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei (art. 31 punto 1 PSC)

 Fascia contermini ai centri abitati di divieto parziale allo spandimento
(art. 31 punto 3 PSC)

 Fascia contermini ai centri abitati di divieto assoluto allo spandimento
(art. 31 punto 3 PSC)

 Terreni rurali soggetti a spandimento ridotto di liquami zootecnici e di fanghi di depurazione

Aree di interesse paesaggistico

 Fiumi, torrenti e corsi d'acqua pubblici tutelati ai sensi del D.Lgs 42/2004
(t. Nure n.102, t. Riglio n.83, Rio Boardo Gandiola n.100,
Rio Scovalasino inf. n.101) (art. 27 PSC)

 Territori coperti da foreste e boschi (art. 27 PSC)

 Aree non soggette a vincolo paesaggistico (art. 27 PSC)

Unità di paesaggio (art. 28 PSC)

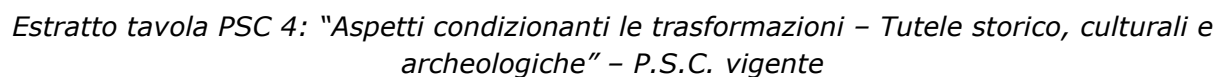
 Paesaggi della bassa pianura piacentina,
riferibile alla sub-unità 3a del PTCP della bassa pianura

 Paesaggi dell'alta pianura piacentina,
riferibile alla sub-unità 2a del PTCP dell'alta pianura

 Paesaggi dei sistemi urbanizzati,
riferibile alla sub-unità 16c del Sistema urbanizzato di Pontenure,
Fiorenzuola, Cadeo e Alseno.

 Paesaggi fluviali,
riferibile alla sub-unità 5f del basso corso del torrente Nure

Estratto legenda tavola PSC 3: "Aspetti condizionanti le trasformazioni – Tutele paesaggistico-ambientali" – P.S.C. vigente



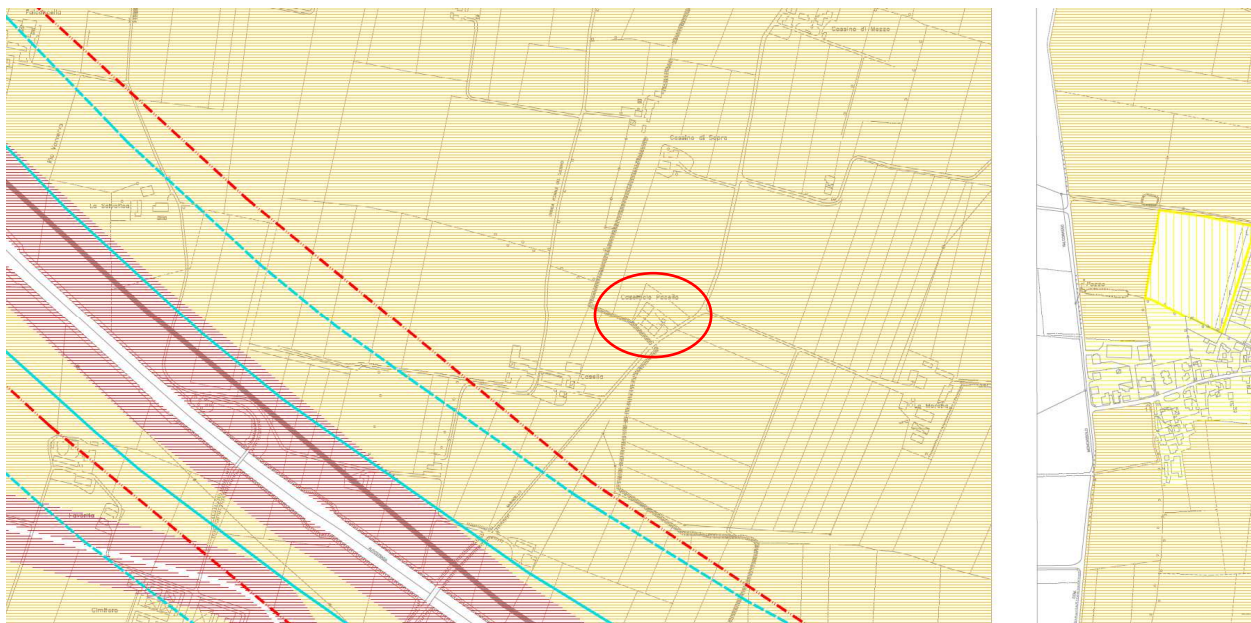
● ● ●

● ● ●

■■■■■

Estratto legenda tavola PSC 4: "Aspetti condizionanti le trasformazioni – Tutele storico, culturali e archeologiche" – P.S.C. vigente

Rapporto ambientale Valsat



Estratto tavola: "Zonizzazione acustica del territorio comunale" – P.S.C. vigente

CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO (L. 447/1995 E L.R. 15/2001)

STATO DI FATTO

	Classe I
	Classe II
	Classe III
	Classe IV
	Classe V
	Classe VI

STATO DI PROGETTO

	Classe I
	Classe II
	Classe III
	Classe IV
	Classe V
	Classe VI

Rapporto ambientale Valsat

FASCE DI PERTINENZA ACUSTICA DELLE INFRASTRUTTURE STRADALI E FERROVIARIE (D.P.R. 142/2004 E D.P.R. 459/1998)

 **Fasce A delle autostrade e delle strade extraurbane secondarie**

 **Fasce B delle autostrade e delle strade extraurbane secondarie**

 **Fasce di pertinenza delle strade di interesse locale**
vedi normativa di attuazione

 **Fasce di pertinenza delle linee ferroviarie**

Estratto legenda tavola: "Zonizzazione acustica del territorio comunale" – P.S.C. vigente

6.2 Verifica obbiettivi di Piano e Coerenza esterna

Le componenti ambientali e territoriali rappresentano gli aspetti ambientali, economici e sociali che costituiscono e rappresentano la realtà del territorio comunale. Tali componenti sono definite nel Piano Strutturale Comunale Vigente, di seguito sono indicate le componenti ambientali e territoriali prese in esame e i relativi Obiettivi generali, che il Piano persegue al fine dello sviluppo sostenibile del territorio comunale.

Si riportano nel seguito gli obbiettivi del vigente P.S.C. del Comune di Pontenure:

1. Previsione, conformemente al PTCP, di collegamenti viari alternativi alle principali arterie di traffico di attraversamento nel capoluogo (via Emilia e SP di Sant'Agata) e contestualmente all'attivazione di misure di riqualificazione dell'asse della via Emilia storica nella tratta interna al capoluogo comunale, una volta sgravata dal traffico veicolare di attraversamento, con la finalità di riqualificare ampie porzioni del tessuto urbano storico in condizioni di degrado edilizio
2. Incremento della rete dei percorsi ciclabili per incentivare forme di mobilità ecocompatibili e non inquinanti sia per i percorsi urbani casa-lavoro che per la fruizione ricreativa e turistica del territorio
3. Recepimento dell'obiettivo del PTCP volto a favorire il trasferimento di utenza dal mezzo automobilistico di trasporto individuale ad un sistema di trasporto collettivo su sede propria, con l'attivazione di un servizio suburbano ferroviario che utilizzi le linee ferroviarie storiche esistenti.
4. Conferma della vocazione residenziale del capoluogo e dei centri frazionali;
5. Incentivare il recupero di complessi edilizi in stato di degrado presenti negli abitati e di favorire il recupero e la rifunzionalizzazione del patrimonio edilizio inidoneo all'attività agricola nel territorio rurale;
6. Prevedere azioni di tutela del patrimonio edilizio di valore storico-architettonico e di interesse culturale e testimoniale
7. Favorire l'attività di aziende rurali strutturate e competitive anche con l'utilizzo di tecnologie e pratiche colturali ad elevata compatibilità ambientale
8. Promuovere azioni indirizzate alla sicurezza idraulica della rete dei rii colatori

Rapporto ambientale Valsat

9. Salvaguardia dei principali corridoi ecologici presenti lungo i corsi d'acqua e di promozione di azioni indirizzate alla formazione di reti trasversali di connessione fra di essi
10. Salvaguardia delle aree di valore naturale e ambientale dei corsi d'acqua
11. Conferma della tendenza di incremento demografico registrata nell'ultimo decennio, che potrebbe richiedere nel prossimo ventennio un fabbisogno di circa 2.000 stanze per 850 alloggi, con una conseguente previsione di "contenimento" o riduzione della produzione edilizia registrata nel decennio 2002/2012 che porterebbe ad una previsione di ca. 1.000 alloggi nel ventennio per sole nuove costruzioni; tale fabbisogno andrà prioritariamente soddisfatto con interventi di recupero e riqualificazione del patrimonio edilizio esistente e con l'attuazione delle previsioni di ampliamento degli abitati del vigente piano regolatore non ancora attuate
12. Ampliamento del polo per attività produttive di rilievo sovracomunale presente nei territori compresi tra la linea ferroviaria storica e l'autostrada e dell'ambito di valenza comunale nel capoluogo lungo la strada per Valconasso

Nel dettaglio, gli obiettivi del P.S.C., tenendo in considerazione le criticità e le potenzialità dell'area oggetto di variante, danno origine ai seguenti obiettivi di variante:

- a) potenziare il sistema economico del territorio mediante il miglioramento del sistema industriale e artigianale;
- b) ottimizzare le procedure attuative degli interventi relativi agli ambiti aventi la medesima destinazione funzionale.

Rapporto ambientale Valsat

Questa fase rappresenta una valutazione degli obiettivi generali di Piano previsti dalla variante al PSC in relazione al PTCP (valutazione di coerenza esterna). L'analisi ha lo scopo di evitare obiettivi in netto contrasto con il quadro programmatico vigente e di valutare il grado di perseguimento e di considerazione degli obiettivi sovraordinati.

Pertanto, sono stati estrapolati dagli strumenti pianificatori e programmatici di riferimento gli obiettivi generali; si è poi passati, al confronto vero e proprio, cioè alla verifica del livello di corrispondenza degli obiettivi, mediante la costruzione di una matrice di coerenza, nella quale si riportano gli obiettivi strategici generali del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale.

Nelle varie celle viene poi espresso un giudizio di coerenza/contrasto (SI/NO), oppure la cella viene lasciata vuota quando gli obiettivi non sembrano porsi tra loro in relazione e non è quindi possibile rivelarne né coerenza, né contrasto.

Interpretando i risultati ottenuti dai confronti sarà possibile associare un indice numerico alla valutazione che dia un'indicazione effettiva sulla coerenza o meno degli interventi. L'indice, definibile come "Indice di Coerenza" (IC), è quindi dato dal rapporto tra il numero di casi (incroci) che individuano una risposta positiva (SI) e il numero di incroci totali significativi:

$$IC = \text{Numero SI} / \text{Numero incroci significativi}$$

Obiettivi generali di variante	Obiettivi di PSC			Indice di coerenza
	4	5	12	
a) potenziare il sistema economico del territorio mediante il miglioramento del sistema industriale e artigianale;		SI		0,33
b) ottimizzare le procedure attuative degli interventi relativi agli ambiti aventi la medesima destinazione funzionale.		SI		0,33

Complessivamente l'intervento presenta una coerenza alta, presentando un Indice di coerenza (IC) pari a 0,66 (ovvero una coerenza espressa in termini percentuali del 66%).

Si ritiene utile specificare che il buon numero di incroci significativi è dato dal fatto che non sono stati considerati tutti gli obiettivi del PSC ma solo quelli pertinenti con il tipo di intervento analizzato, nella fattispecie l'intervento è relativo al completamento di un insediamento esistente e non comporta alcuna modifica di destinazione urbanistica delle aree limitrofe; l'intervento non interessa quindi: aree agricole, aree residenziali, zone di valore naturale ed ambientale, reti ecologiche, ambiti di espansione. Si ritiene quindi che la coerenza dell'intervento oggetto di variante con gli obiettivi di Piano possa essere considerata nel complesso buona.

Rapporto ambientale Valsat

6.3 Verifica di conformità ai vincoli e prescrizioni di PSC e RUE

Dalle analisi effettuate sul territorio comunale durante la redazione del Quadro Conoscitivo sono emersi una serie di vincoli che, unitamente a quelli provenienti dagli strumenti di pianificazione sovraordinata, pongono una serie di limiti ambientali, geomorfologici, infrastrutturali, urbanistici e storico-testimoniali che possono precludere l'attività edificatoria o condizionarla e limitarla in maniera significativa, secondo quanto stabilito dall'art. 19, comma 3 bis della L.R. n. 20/2000.

Per un riferimento grafico di quanto analizzato si rimanda alla tavola PSC 2 "Aspetti condizionanti le trasformazioni - vincoli e rispetti", tavola PSC 3 "Aspetti condizionanti le trasformazioni - tutele paesaggistico-ambientali", tavola PSC4 "Aspetti condizionanti le trasformazioni - tutele storico, culturali e archeologiche" allegate alla relazione di Piano, e che costituiscono tavola dei vincoli ai sensi dell'art.19 della L.R.20/2000.

In questa tavola sono riportati tutti gli aspetti condizionanti il territorio, questi possono essere divisi in tre diverse categorie:

1. limitazioni tali da vietare interventi di edificazione;
2. limitazioni tali da condizionare gli interventi di trasformazione fisica e funzionale del territorio;
3. limitazioni tali da non condizionare in maniera significativa gli interventi di trasformazione fisica e funzionale del territorio.

Di seguito si riporta la scheda dei vincoli che interessano l'area oggetto della trasformazione:

RETICOLO NAZIONALE E REGIONALE GASDOTTI

Riferimento PSC: art. 25 punto 5

Contenuto: zone di rispetto a gasdotti e oleodotti

Effetti del vincolo: Vincolo che comporta limitazioni tali da vietare interventi di edificazione - l'ampliamento non interferisce con la fascia di rispetto;

RETICOLO IDROGRAFICO MINORE E DI BONIFICA

Riferimento PSC: art. 25 punto 7

Contenuto: fasce di rispetto ai fini di polizia idraulica sulla rete di bonifica

Effetti del vincolo: Vincolo che comporta limitazioni tali da vietare interventi di edificazione - l'ampliamento non interferisce con la fascia di rispetto

RETE STRADALE

Riferimento PSC: art. 17 e art. 25 punto 1

Contenuto: rete stradale - zone di rispetto stradale

Effetti del vincolo: Vincolo che comporta limitazioni tali da vietare interventi di edificazione - l'ampliamento non interferisce con la fascia di rispetto.

Rapporto ambientale Valsat

ZONE DI TUTELA DEI CORPI IDRICI SUPERFICIALI E SOTTERRANEI

Riferimento PSC: art. 31 punto 1

Contenuto: zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei

Effetti del vincolo: edificabilità non condizionata

VIABILITA' STORICA CONSOLIDATA DI RILIEVO PROVINCIALE

Riferimento normativo: art. 27 PTCP 2007

Riferimento PSC: art 38

Contenuto: viabilità storica

Effetti del vincolo: edificabilità non condizionata

8. VERIFICA DI COERENZA INTERNA – sostenibilità delle azioni per lo sviluppo di Pontenure

Obiettivo principale del PSC è quello di perseguire la qualità urbana al fine di migliorare la qualità della vita.

La verifica di coerenza interna risulta essere un'analisi di dettaglio delle modifiche proposte dalla presente variante per verificarne l'effettiva sostenibilità.

8.1 Possibili alternative all'intervento

Al fine di valutare la migliore delle ipotesi e garantire il perseguimento dell'obiettivo di continuo miglioramento della qualità urbana, sono state prese in considerazione diverse alternative.

- L'alternativa zero consiste nel non modificare il potenziale edificatorio dell'area; l'alternativa risulta inefficiente in quanto comporterebbe solamente il mancato completamento di un insediamento esistente e il mancato sviluppo di un'attività in essere; l'alternativa è quindi in contrasto con i principi di uno sviluppo sostenibile del territorio che promuove il contenimento dell'uso di suolo e la tutela dell'ambiente inteso come sistema nel quale assumono importanza rilevante anche gli aspetti socio-economici del territorio stesso.
- L'alternativa alla localizzazione risulta, anch'essa, non sostenibile, in quanto il progetto è inerente l'ampliamento di un insediamento esistente.

Rapporto ambientale Valsat

8.2 Verifica di sostenibilità dell'intervento

Analizzando quanto riportato nella Valsat di Piano in riferimento all'attuazione dell'ambito di espansione, di cui attualmente l'area di intervento fa parte, si riscontra la possibile sollecitazione di alcune componenti ambientali. Per tanto, si è proceduto alla valutazione di dettaglio delle matrici sollecitate in riferimento a quanto in progetto, approfondendo l'individuazione e la valutazione dei potenziali impatti attesi dalla esecuzione delle opere previste, nonché nella conseguente definizione delle eventuali misure mitigative/compensative da adottarsi per rendere sostenibile l'intervento.

Impatto potenziale			
Componente ambientale	Elementi di criticità	Elementi di positività	Azione di mitigazione/compensazione
1. aria	--	Non vi sono impatti significativi inerenti le emissioni in atmosfera in quanto il progetto non prevede lo svolgimento di attività produttive e non si ipotizzano significativi incrementi del traffico indotto.	--
2. rumore	--	Trattandosi di un ampliamento dell'azienda esistente caratterizzata da attività non significativamente rumorose e svolte all'interno del fabbricato, è possibile ritenere che l'intervento non comporta significative modifiche rispetto al clima acustico attualmente presente. Inoltre, non sono previste particolari sorgenti sonore che potrebbero condizionare in maniera significativa il clima acustico attuale della zona e non si prevede l'installazione di macchinari o impianti che possano condizionare il contesto acustico della zona.	--

Rapporto ambientale Valsat

Impatto potenziale			
Componente ambientale	Elementi di criticità	Elementi di positività	Azione di mitigazione/compensazione
3. risorse idriche	--	l'immobile sarà destinato a magazzino e non sono previste attività produttive; non sono quindi presenti emissioni in atmosfera né scarichi di acque reflue produttive; le aree pavimentate esterne saranno destinate al solo transito dei mezzi, non sono quindi presenti acque di dilavamento e/o di prima pioggia; non sono previsti servizi igienici; pertanto, l'impianto fognario riguarda esclusivamente il convogliamento delle acque meteoriche captate dalla copertura e dalle aree pavimentate; le acque saranno disperse nel terreno di proprietà, così come individuato nella tavola di progetto allegata. Non si ritiene quindi che il progetto modifichi in modo significativo il coefficiente udometrico dell'area e comporti impatti significativi sulle acque superficiali dal punto di vista idraulico ed idrogeologico; non si ritiene quindi siano necessari interventi di laminazione delle acque meteoriche. Non si ritiene che il progetto possa comportare impatti significativi sulle acque superficiali dal punto di vista qualitativo.	--
4. suolo e sottosuolo	--	L'intervento, in linea con l'attuale disciplina sulla tutela dell'uso del territorio, non comporta un significativo di consumo di suolo. L'ampliamento consente lo sviluppo di un'attività esistente come completamento di un'area consolidata (aumentandone la capacità edificatoria) senza modifica del suo perimetro. Non sono quindi previste variazioni di destinazione urbanistica di nuove aree e consumo di suoli agricoli.	--

Rapporto ambientale Valsat

Impatto potenziale			
Componente ambientale	Elementi di criticità	Elementi di positività	Azione di mitigazione/compensazione
5. paesaggio, ecosistemi, rete ecologica	--	L'area oggetto di variante risulta già antropizzata e caratterizzata da insediamento già esistente; è interamente schermata da una siepe perimetrale; si ritiene quindi che il progetto non possa generare significative criticità in riferimento a possibili fenomeni di intrusione e/o ostruzione visuale. Non si riscontra nessuna interferenza con la rete ecologica.	--
6. consumi e rifiuti	Vista la natura dell'intervento non si ritiene che l'incremento di rifiuti possa ritenersi significativo.	--	--
7. energia ed effetto serra	--	La realizzazione dell'intervento non comporta un incremento significativo dei consumi energetici. L'immobile sarà destinato a magazzino e non sono previste attività produttive; non sono quindi presenti emissioni in atmosfera.	--
8. mobilità		L'attività in progetto non prevede l'ampliamento di attività produttive né lo sviluppo di nuove lavorazioni ma il solo aumento di capacità di stoccaggio in magazzino; non si ritiene che il progetto possa produrre significativi aumenti di traffico.	--
9. modelli insediativi, struttura urbana e dotazioni territoriali	--	L'ampliamento consente lo sviluppo di un'attività esistente come completamento di un'area consolidata aumentandone la capacità edificatoria; per quanto concerne le dotazioni territoriali l'ampliamento richiede quindi la corretta individuazione di nuovi parcheggi pubblici quantificati nel progetto allegato.	--.
10. turismo	--	--	--

Rapporto ambientale Valsat

Impatto potenziale			
Componente ambientale	Elementi di criticità	Elementi di positività	Azione di mitigazione/compensazione
11. industria	--	Il progetto consente lo sviluppo e ampliamento di un insediamento esistente, comportando quindi positivi impatti dal punto di vista socio-economico, senza comportare un consumo di suolo e prevedere significativi impatti sull'ambiente.	--
12. agricoltura	--	La realizzazione dell'intervento non implica un consumo di suolo agricolo in quanto l'area è ubicata in un contesto esistente.	--
13. radiazioni ionizzanti e non ionizzanti	--	La realizzazione dell'intervento non ricade all'interno di fasce di rispetto di elettrodotti.	--

Giudizio di sostenibilità	Gli impatti derivati dell'attuazione dell'ambito risultano nel complesso sostenibili. Il giudizio complessivo è positivo. Come dimostrato dai contenuti della tabella sopra riportata, il progetto tiene in considerazione gli indirizzi contenuti nel P.S.C.; la progettazione definisce un quadro di riferimento caratterizzato da uno standard qualitativo elevato, ponendo attenzione alle tematiche relative al potenziamento del sistema economico del territorio mediante il miglioramento del sistema industriale e artigianale. Trattandosi di un completamento di area esistente non si riscontrano componenti ambientali particolarmente sollecitate dalla realizzazione, in quanto l'attività in progetto non prevede l'ampliamento di attività produttive né lo sviluppo di nuove lavorazioni ma il solo aumento di capacità di stoccaggio in magazzino.

9. MONITORAGGIO

L'art. 18 del D.Lgs 152/2006 richiede, per la specifica procedura di VAS, che vengano descritte le misure per impedire, ridurre e compensare nel modo più completo possibile gli eventuali impatti negativi sull'ambiente dell'attuazione del piano o del programma. Coerentemente con tale principio, la DCR 173/2001 stabilisce che l'ultima fase procedimentale della Valsat / VAS "definisce gli indicatori, necessari al fine di predisporre un sistema di monitoraggio degli effetti del piano, con riferimento agli obiettivi ivi definiti ed ai risultati prestazionali attesi".

L'attività di monitoraggio, infatti, ha il compito di analizzare in maniera continuativa sia lo stato ed i trend delle principali componenti ambientali, sia lo stato e la tipologia delle interazioni tra settori di attività e ambiente, individuando le variazioni nello stato dell'ambiente relative agli aspetti individuati. A ciò si aggiunge la necessità di identificare strumenti di valutazione adatti ad evidenziare l'eventuale insorgenza di elementi di contrasto non previsti e che non permettono il perseguimento degli obiettivi prefissati.

In altre parole, l'attività di monitoraggio ha il compito di evidenziare e rafforzare gli aspetti di integrazione delle istanze ambientali nelle modalità di intervento.

Il monitoraggio è effettuato tramite la misurazione, con specifiche modalità e tempistiche, di una serie di parametri (indicatori) opportunamente definiti che permettono di cogliere le alterazioni che può subire lo stato dell'ambiente e del territorio in conseguenza dell'attuazione delle previsioni del Piano, evidenziando eventuali condizioni di criticità non previste e rappresentando a tutti gli effetti la valutazione in-itinere e la valutazione ex-post. Tale controllo è fondamentale per la corretta attuazione degli interventi previsti dalla Variante, in quanto permette, in presenza di effetti negativi non previsti, di intervenire tempestivamente con specifiche misure correttive.

La responsabilità dell'implementazione del Piano di monitoraggio spetta all'Amministrazione Comunale, che quindi dovrà effettuare direttamente le misurazioni degli indicatori che le vengono attribuiti dal Piano di monitoraggio e si dovrà preoccupare di recuperare le informazioni relative agli altri indicatori, la cui misurazione spetta ad altri Enti.

In riferimento alla trasformazione di cui è oggetto la presente valutazione si assumono, in quanto ritenuti conformi, i principi espressi in merito al monitoraggio nella Valsat del Piano Vigente e si seleziona il set di indicatori in seguito riportato.

Rapporto ambientale Valsat

	Indicatore	Unità di misura	Frequenza	Responsabile del monitoraggio	Fonte	Stato dell'indicatore
4	Percentuale di abitanti serviti dalla rete acquedottistica	%	2 anni	Comune - ATO	Piano d'Ambito SII ATO	100%
5	Consumo di acqua pro-capite	mc./ab.	2 anni	Comune - ATO	Piano d'Ambito SII ATO	131 mc./ab. (2006)
6	Volumi d'acqua prelevata	mc.	2 anni	Comune - ATO	Piano d'Ambito SII ATO	mc.768.283 (2006)
7	Perdite della rete acquedottistica	%	2 anni	Comune - ATO	Piano d'Ambito SII ATO	38% (2009)
8	Rapporto utenze servite da pubblica fognatura e non servite	%	5 anni	Comune - ATO	Piano d'Ambito SII ATO	100% nei centri con più di 50 abit. residenti
9	Percentuale rete fognaria che recapita in impianti di depurazione idonei	%	5 anni	Comune - ATO	Piano d'Ambito SII ATO	100% nei centri con più di 50 abit. residenti
10	Percentuale di AE serviti da impianti di depurazione adeguati	%	2 anni	Comune - ATO	Piano d'Ambito SII ATO	85%
11	Capacità residua degli impianti di depurazione	A.E.	2 anni	Comune - ATO	ATO	A.E. 2.897
12	Consumo di suolo – 1 (*n1)	ha/ha	5 anni	Comune	Indagine specifica	$327,27 / 343,26 = 0,95$
13	Consumo di suolo – 2 (*n2)	ha/ha	5 anni	Comune	Indagine specifica	$343,26 / 3.381,00 = 0,10$
17	Quantità annuale di rifiuti prodotti	t/anno, kg/ab	5 anni	Comune	Osservatorio Provinciale Rifiuti	t. 3.584 (2011) 556 kg/ab
18	Percentuale di raccolta differenziata annua	%	5 anni	Comune	Osservatorio Provinciale Rifiuti	70% (2011)
20	Numero di residenti	n.	5 anni	Comune	Indagine specifica	n. 6.461 (2012)
21	Dotazione di servizi	mq./ab.	5 anni	Comune	Indagine specifica	73 mq./ab.
24	Percentuale di servizi esistenti per abitante	%	5 anni	Comune	Indagine specifica	73 mq/abitante
25	Rapporto tra superfici permeabili e superfici totali insediate	%	5 anni	Comune	Indagine specifica	

note

(*n1) superficie edificata/ territorio urbanizzato e urbanizzabile

(*n2) territorio urbanizzato e urbanizzabile/ superficie territorio comunale